

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE

Schema di fideiussione bancaria/polizza assicurativa per la richiesta dell'anticipazione dell'aiuto concesso a valere su operazioni della Programmazione 2014-2020 ai sensi dell'art. 131, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013

Spett.le
 Regione Autonoma della Sardegna
 Assessorato della Programmazione, Bilancio,
 Credito e Assetto del Territorio
 Centro Regionale di Programmazione

PEC: crp@pec.regione.sardegna.it

Premesso che:

- all'impresa _____ (in seguito indicata per brevità anche "Contraente"), con sede legale in _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, PEC _____ in data _____ da parte della alla Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, C.F. 80002870923 (in seguito indicata per brevità anche "Ente Garantito"), con Provvedimento n. _____/_____ del _____, è stato concesso l'aiuto previsto e disciplinato dal Bando **"Programmazione Unitaria 2007-2013 – P.O. FESR 2007-2013 – Linea di attività 6.2.2.d - Interventi a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della D.G.R. n. 33/41 dell'8.08.2013 – Pacchetti Integrati di Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2013), in attuazione della D.G.R. n. 46/20 del 31.10.2013"** da parte **Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione**, per la realizzazione dell'operazione **PIA - Pacchetto integrato di agevolazione** riguardante la propria unità operativa ubicata in _____ (comune) _____ (CAP) _____ (provincia) _____ (indirizzo), individuato con il CUP _____ (Codice Unico di Progetto comunicato o pubblicato su Amministrazione trasparente <http://www.regione.sardegna.it/j/v/2045?&s=1&v=9&c=10757&nodesc=2&na=1&vs=1>)
- l'Ente Garantito, ha concesso in via provvisoria alla Contraente per la realizzazione dell'operazione di cui sopra, i seguenti aiuti, da rendere disponibili secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nel detto provvedimento di concessione:

Tipologia piano/progetto/spesa	Spese ammissibili/Valore	Contributo diretto concesso
Piano degli investimenti produttivi		
Piano dei servizi reali		
Piano di innovazione		
Piano di formazione		

(dettagliare gli aiuti concessi come indicati nel provvedimento di concessione provvisoria)

- l'importo dell'aiuto concesso è erogabile in quote - previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'Ente Garantito - fino ad un massimo del 90%.
- La richiesta di erogazione a titolo di anticipazione può essere formulata dall'impresa beneficiaria in una o due soluzioni ciascuna pari rispettivamente:
 - al 30% del contributo concesso per l'innovazione e gli investimenti produttivi (per un massimo del 60%)
 - al 20 % del contributo concesso nel caso di programma di Formazione (per un massimo del 40%)

come individuato al precedente punto 2 e nei limiti previsti al punto 3, salvo diverse modalità previste dalla procedura o dal provvedimento di concessione provvisoria, attraverso la prestazione di una ed una sola fideiussione pari all'importo anticipato, e comunque fino al massimo al 60% del

contributo concesso, con le seguenti modalità:

- la prima quota dell'anticipazione, pari a un terzo del contributo concesso, è erogata in esito alla conclusione delle verifiche di rito del Soggetto Attuatore da espletarsi sulla documentazione prodotta dall'impresa beneficiaria a corredo della prima richiesta di erogazione in anticipazione;
 - l'eventuale seconda quota, pari a un terzo del contributo concesso, è erogata in esito alla presentazione del SAL con il quale il soggetto richiedente dichiara di raggiungere uno stato di avanzamento fisico non inferiore al 30% del/i Piano/i. L'erogazione del contributo garantito è effettuata sulla sola base della dichiarazione di avanzamento lavori di cui al modulo di domanda, a condizione che il Soggetto Attuatore abbia concluso con esito positivo le verifiche relative alla prima quota dell'anticipazione di cui al precedente punto.
5. In presenza di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nel caso in cui il contributo concesso sia già stato erogato fino al 60% a titolo di anticipazione, l'impresa può chiedere l'erogazione del primo SAL rendicontato, fino a concorrenza del massimo spettante del contributo concesso, entro 24 mesi dalla concessione, a condizione che sia stata presentata la rendicontazione del secondo SAL in misura non inferiore al 60% del Piano di innovazione e/o degli investimenti produttivi ovvero in misura non inferiore al 40% della Formazione e non sia stato richiesto lo svincolo della fideiussione. L'erogazione è subordinata alla positiva conclusione delle verifiche sulla rendicontazione del primo SAL. L'erogazione del contributo garantito è effettuata sulla sola base della dichiarazione di avanzamento lavori di cui al modulo di domanda, a condizione che il Soggetto Attuatore abbia concluso con esito positivo le verifiche relative alle prime due quote dell'anticipazione di cui ai precedenti punti.
6. La fideiussione suddetta deve essere rilasciata a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione dell'anticipazione erogata, nel limite del 60% più interessi e spese, nei casi di revoca previsti dalla normativa e dalla procedura di selezione dei beneficiari degli aiuti e dal Provvedimento di Concessione provvisoria.

In particolare, la fideiussione/polizza può essere escussa, oltre che nei casi di revoca di cui sopra, anche quando la Contraente, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 131, comma 4, non abbia provveduto alla copertura delle spese sostenute con fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.

7. La Contraente richiede a titolo di anticipazione l'importo complessivo di Euro _____, corrispondente al:
- 30% per l'erogazione di una quota del contributo concesso in via provvisoria a valere sul Piano di Innovazione Aziendale e/o Piano Investimenti Produttivi, pari ad un importo di € _____;
 - 60% per l'erogazione di due quote del contributo concesso in via provvisoria a valere sul Piano di Innovazione Aziendale e/o Piano Investimenti Produttivi, pari ad un importo di € _____;
 - 20% per l'erogazione di una quota del contributo concesso in via provvisoria a valere sul Piano di Formazione, pari ad un importo di € _____;
 - 40% per l'erogazione di due quote del contributo concesso in via provvisoria a valere sul Piano di Formazione pari, ad un importo di € _____;

(barrare il/i caso/i che ricorre/no. E' fatto obbligo di effettuare una scelta multipla in presenza di richiesta di erogazione in anticipazione riferita al Piano di Innovazione Aziendale e/o al Piano di Investimenti Produttivi e al Piano di Formazione)

8. La Banca _____
 Società di assicurazione _____
 Società finanziaria _____
 ha preso visione della Procedura, della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, nonché del Provvedimento di concessione provvisoria del contributo a favore della Contraente;
9. Alle garanzie a favore della Regione Autonoma della Sardegna di cui al presente atto, si applica la normativa prevista dall'articolo 1, della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;

10. La Banca _____
 Società di assicurazione _____
 Società finanziaria _____
 è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente Garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
11. La Banca _____
 Società di assicurazione _____
 Società finanziaria _____
 ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente Garantito;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto,

la sottoscritta ¹ _____
 (in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale in _____, domiciliata presso _____, casella di P.E.C _____, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. _____, iscritta all'Albo/elenco ² _____, a mezzo dei sottoscritti signori:
 _____ . nato a _____ il _____;
 _____ . nato a _____ il _____;

nella loro rispettiva qualità di _____,
 a ciò autorizzati da _____
 domiciliata _____
 presso _____;

dichiara di costituirsi con il presente atto, fideiussore nell'interesse della Contraente ed a favore dell'Ente Garantito per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro _____ (Euro _____ - in lettere) pari all'importo indicato nel precedente punto 7 delle premesse maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea (TUR), vigente alla data della valuta di accredito del contributo all'impresa beneficiaria maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, decorrenti dalla medesima data valuta di accredito del contributo all'impresa beneficiaria fino alla data del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'Ente Garantito la restituzione della somma complessiva di Euro _____ (Euro _____ - in lettere) indicato nel precedente punto 7 delle premesse maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea (TUR), vigente alla data della valuta di accredito del contributo all'impresa beneficiaria maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, decorrenti dalla medesima data valuta di accredito del contributo all'impresa beneficiaria fino alla data del rimborso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato, pertanto fino al ___/___/_____, salvo eventuali proroghe disposte

¹ Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca/società di assicurazione / società finanziaria
² Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia e per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 DLgs n. 385/1993 presso la Banca d'Italia

dall'Amministrazione che comporteranno l'automatica estensione della garanzia.

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte dell'Ente garantito, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e cioè fino al ___/___/_____ salvo eventuali proroghe disposte dall'Amministrazione.

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

La garanzia potrà essere svincolata prima di tale scadenza dall'Ente garantito alla data in cui è certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca. L'Ente garantito potrà essere sostituito negli adempimenti a suo carico direttamente dal Soggetto Istruttore o Gestore.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La Società si obbliga sin d'ora ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'Ente Garantito, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso Ente Garantito o del suo Sostituto anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'Ente Garantito o dal Sostituto tramite PEC o Raccomandata A/R.

La Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la Società corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento previsto dalla Commissione Europea vigente alla data dell'escussione, maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La Società dichiara di:

a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385:

- 1) se Banca di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

b) di non essere, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie;

La Società si obbliga a comunicare tempestivamente mediante PEC o raccomandata A/R alla Regione e al Soggetto Attuatore - Gestore l'eventuale perdita dei requisiti soggettivi declinati nel presente articolo, ovvero ogni altro fatto o circostanza di cui è venuta a conoscenza idoneo a pregiudicare la validità ed efficacia della presente garanzia.

ARTICOLO 6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A/R o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della Società, così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Cagliari.

LA SOCIETA'
(Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. la sottoscritta Società dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 - (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 - (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 - (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo)
- Art. 5 - (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 - (Forma delle comunicazioni alla società)
- Art. 7 - (Foro Competente)

LA SOCIETA'
(Firma autenticata)